

**Edizione di lunedì 9 luglio 2018**

## **IVA**

**Fattura elettronica: nuovi chiarimenti e dubbi irrisolti**

di **Marco Peirolo**

## **ACCERTAMENTO**

**Sull'illimitata responsabilità dei soci della Srl estinta**

di **Fabio Garrini**

## **ENTI NON COMMERCIALI**

**Associazioni e personale responsabilità del legale rappresentante**

di **Guido Martinelli, Marilisa Rogolino**

## **DICHIARAZIONI**

**Inaccertabilità da studi per le imprese ex minime o forfettarie dal 2017**

di **Alessandro Bonuzzi**

## **DICHIARAZIONI**

**Investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria in RW**

di **EVOLUTION**

## IVA

---

### ***Fattura elettronica: nuovi chiarimenti e dubbi irrisolti***

di **Marco Peirola**

Con la nota informativa dell'8 giugno 2018, Confindustria ha illustrato la disciplina dell'obbligo di fatturazione elettronica prevista dalla **L. 205/2017** (Legge di Bilancio 2018) alla luce delle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate nella [circolare AdE 8/E/2018](#), nel *videoforum* del 24 maggio 2018 e nei vari provvedimenti attuativi.

Nell'analizzare le nuove regole, l'Associazione si è soffermata, dapprima, sugli aspetti generali dell'obbligo di fatturazione elettronica, per poi esaminare cronologicamente le varie fasi che caratterizzano l'adempimento e concludere sulle specificità delle operazioni assoggettate al nuovo obbligo.

Il [provvedimento n. 89757/2018](#) ha disciplinato il tema dell'**esito della trasmissione delle fatture elettroniche**, distinguendo le notifiche che si possono ricevere in seguito all'invio, le tempistiche di ricezione, nonché le motivazioni sottostanti e la conseguente gestione delle stesse.

Il Sistema di Interscambio (SdI) effettua i controlli formali sulla fattura elettronica e, laddove quest'ultima presenti anomalie, viene scartata; l'eventuale **notifica di scarto** della *e-fattura* avviene nel giro di pochi minuti o ore e, comunque, in un tempo massimo non superiore ai **5 giorni**, necessario nei periodi di maggiore afflusso (es. fine mese o fine anno).

Lo scarto determina la **mancata emissione della fattura** stessa, sicché l'emittente deve attivarsi per correggere l'anomalia e adempiere alla corretta emissione della fattura in tempi brevi.

In considerazione del fatto che lo scarto potrebbe arrivare anche a distanza di alcuni giorni, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale eventualità non comporta, per l'emittente, il rischio di incorrere nella violazione di tardiva fatturazione, confermando che l'emittente ha **5 giorni lavorativi di tempo**, dal ricevimento della notifica di scarto, per provvedere ad un **nuovo invio** senza che si concretizzi una violazione sanzionabile, sempreché il precedente invio fosse avvenuto nei termini normativamente previsti.

Sul punto, Confindustria ha osservato che, operativamente, potrebbero sorgere perplessità sulla corretta **modalità di compilazione del campo relativo alla data fattura**; nello specifico, potrebbe non essere chiaro se, nella nuova *e-fattura*, debba essere riportata la medesima data indicata nel documento scartato oppure se, considerato il lasso di tempo ammissibile per provvedere al nuovo invio senza commettere una violazione, si possa indicare la data in cui avviene la **nuova trasmissione**.

Sebbene, verosimilmente, da un punto di vista informatico, potrebbero essere tecnicamente adottabili entrambe le procedure, l'Associazione è dell'avviso che indicare la **data di effettuazione, in precedenza riportata sulla e-fattura scartata**, appaia più conforme alla disciplina Iva. Peraltro, consultando le specifiche tecniche allegate al provvedimento in commento, non si riscontra, tra i motivi dello scarto, l'indicazione di una data fattura precedente (anche di più giorni) alla trasmissione della stessa.

Riguardo all'altra soluzione ipotizzata – in base alla quale non si può apporre sul nuovo documento la data della fattura scartata (ad esempio per blocchi informatici), costringendo, quindi, a dover indicare, come data fattura, la data della nuova trasmissione – la stessa dovrebbe in ogni caso garantire la possibilità di **rimandare il momento dell'emissione alla data indicata nella fattura scartata** al fine di evitare il concretizzarsi di una violazione per **tardiva fatturazione**. Inoltre, per le fatture emesse a fine anno o fine mese, laddove si verificasse una tardiva fatturazione potrebbe non risultare possibile nemmeno imputare correttamente la fattura nella **liquidazione periodica** di riferimento.

In merito alla corretta modalità di compilazione della fattura inviata in seguito ad uno scarto, potrebbe accadere che la fattura emessa sia immediatamente contabilizzata, con la conseguenza che, in caso di scarto, sarebbe difficoltoso **riemetterla con il medesimo numero progressivo**.

L'Agenzia delle Entrate, con la [circolare 13/E/2018](#), ha risolto i dubbi esposti, ritenendo **preferibile** che la fattura elettronica relativa al *file* scartato sia **ritrasmessa con la data e il numero del documento originario**. Qualora, però, l'emissione del documento con medesimo numero e data **non sia possibile**, ferma la necessità di procedere alla **corretta liquidazione dell'imposta** in ragione dell'operazione effettuata, è necessario, in via alternativa:

- emettere una **fattura con nuovo numero e data**, per la quale risulti un **collegamento alla precedente fattura** scartata da SdI e successivamente stornata con variazione contabile interna in modo da rendere comunque evidente la tempestività della fattura stessa rispetto all'operazione che documenta;
- emettere una fattura con una **specific numerazione** che, nel rispetto della sua progressività, faccia emergere che si tratta di un **documento rettificativo del precedente**, variamente viziato e scartato dal SdI (es., a fronte delle fatture n. 1 del 2/01/2019 e n. 50 dell'1/03/2019, uniche due fatture del contribuente scartate dal SdI sino a quella data, potranno essere emesse la n. 1/R del 10/01/2019 e la n. 50/R dell'8/03/2019, annotate nell'apposito sezionale).

Confindustria ha messo, inoltre, in luce una criticità per quanto riguarda l'**invio di un lotto di e-fatture**, rispetto al quale il [provvedimento n. 89757/2018](#) ha stabilito che l'anomalia di anche solo **un documento** comporta lo **scarto**, e quindi la mancata emissione, di tutte le fatture inviate nel medesimo *file*. In questi casi, l'emittente è costretto a **inviare nuovamente tutte le e-fatture contenute nel file** con evidente aggravio in termini di tempi legati all'adempimento.

La nota informativa di Confindustria evidenzia altresì che, al fine di coniugare esigenze di operatività e praticità riguardanti l'utilizzo di procedure informatiche con il rispetto della disciplina fiscale, il provvedimento, accogliendo le indicazioni dell'Associazione, ha confermato che la fattura elettronica **si considera emessa alla data indicata in fattura**; nello specifico occorre far riferimento alla data indicata nel campo "Data" alla sezione "Dati generali".

Nel rispetto della normativa Iva, la data indicata in fattura deve corrispondere al momento di effettuazione dell'operazione, non rilevando il fatto che l'effettiva trasmissione al Sdl possa non essere contestuale.

L'Agenzia delle Entrate, nel *videoforum* del 24 maggio 2018, ha chiarito che la trasmissione della *e-fattura* deve avvenire **entro le 24 ore dall'effettuazione dell'operazione**, sicché si pone il dubbio se tale termine debba considerarsi tassativo e se, quindi, al superamento delle 24 ore, qualora si indichi in fattura una data precedente più di un giorno rispetto a quella della trasmissione, il Sdl scarnerà il documento impedendone la trasmissione.

Secondo Confindustria, il termine delle 24 ore intende fornire un'**indicazione di massima di quello che dovrebbe essere il comportamento corretto** al fine di coniugare l'esigenza di rispettare la disciplina Iva con l'utilizzo di procedure informatiche che, non sempre, consentono la tempestiva documentazione. In effetti, consultando le specifiche tecniche, lo sfasamento tra la data in fattura e quella della trasmissione – purché successiva – non dovrebbe essere motivo di scarto.

Nella [circolare 13/E/2018](#), l'Agenzia delle Entrate ha risolto anche questo dubbio, prendendo atto che non è improbabile che l'*iter* di emissione della fattura, anche ove tempestivamente avviato, si concluda oltre le ore 24 del medesimo giorno. Privilegiando la data di formazione e di contestuale invio della fattura al Sdl, riportata nell'apposito campo, diventano pertanto **"marginali" i tempi di elaborazione**, cioè di consegna o di messa a disposizione della fattura al cliente.

Tuttavia, puntualizza l'Agenzia, *"in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni, considerato anche il necessario adeguamento tecnologico richiesto alla platea di soggetti coinvolti e le connesse difficoltà organizzative, si ritiene che il file fattura, predisposto nel rispetto delle regole tecniche previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 ed inviato con un minimo ritardo, comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell'imposta, costituisca **violazione non punibile** ai sensi dell'articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472"*.

È il caso di osservare che **la non punibilità dovrebbe operare anche a regime, siccome la violazione considerata assume valenza meramente formale, non arrecando pregiudizio all'azione di controllo degli Uffici**.

Si evidenzia, infine, che, per individuare il **momento di emissione della fattura**, e quindi di

esigibilità dell'imposta, **non rileva** il momento in cui la fattura viene trasmessa né quella in cui il Sdl invia la ricevuta di consegna o l'avviso di messa a disposizione.



Seminario di specializzazione

## LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DOGANALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## ACCERTAMENTO

---

### ***Sull'illimitata responsabilità dei soci della Srl estinta***

di **Fabio Garrini**

A seguito **dell'estinzione della società** i debiti di quest'ultima rimasti insoddisfatti possono essere contestati nei confronti dei **soci** della società stessa, **anche nel caso in cui nulla abbiano ricevuto in sede di liquidazione**: questa è l'incredibile posizione assunta dai giudici della **Cassazione** nella [sentenza n. 17243 del 02.07.2018](#).

Si tratta di una sentenza che **sovrverte ogni logica a base del diritto societario**, posizione secondo la quale l'estinzione della società farebbe venir meno la responsabilità limitata che contraddistingue le società di capitali.

#### **L'estinzione della società**

In tema di estinzione delle società, l'**articolo 2495, comma 2, cod. civ.**, dispone che *"Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società."*

Con questa formulazione dell'[articolo 2495, comma 2, cod. civ.](#) (introdotto con il **D.Lgs. 6/2003**) si è voluto attribuire alla **cancellazione della società**, una vera e propria "efficacia costitutiva" idonea a determinare, da un lato, la totale estinzione della stessa, dall'altro, la possibilità dei terzi di **soddisfarsi esclusivamente sui soci** e, eventualmente, sui **liquidatori**.

Solo a favore dell'**Amministrazione finanziaria** è concesso un maggior termine: l'[articolo 28, comma 4, D.Lgs. 175/2014](#) afferma infatti che *"ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese"*.

La Cassazione, nella sentenza in commento osserva come *"dall'estinzione della società, derivante dalla sua **volontaria cancellazione dal registro delle imprese**, non discende l'estinzione dei debiti ancora insoddisfatti che ad essa facevano capo, poiché in tale ipotesi si riconoscerebbe al debitore di **disporre unilateralmente del diritto altrui**, con conseguente ingiustificato sacrificio dei creditori"*.

E questo è ineccepibile, in **quanto i debiti non scompaiono con l'estinzione delle società**.

Ma va altresì osservato come **l'estinzione non può giuridicamente modificare il regime patrimoniale che i soci possedevano**: in altre parole, i soci risultano **responsabili esclusivamente per le attribuzioni di denaro o beni** che siano avvenute sulla base del **bilancio finale di liquidazione**.

D'altro canto, in relazione ai debiti tributari, di tale opinione si era dimostrata anche l'**Amministrazione finanziaria**: nella [circolare AdE 6/E/2015](#), laddove si è affermata l'applicazione dell'**articolo 2495 cod. civ.** anche alle società di persone, l'Agenzia ha evidenziato come tale previsione deve operare “... **ferma restando la diversa disciplina delle responsabilità dei soci collegata alla differente forma societaria.**”

Invece proprio su questo punto la Cassazione interviene: “*con riguardo al meccanismo successorio, questa Corte ha precisato che **non può essere condiviso** l'orientamento secondo cui i soci subentrano dal lato passivo nel rapporto d'imposta solo se e nei **limiti** in cui abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione.*”

**I giudici commettono l'evidente errore di confonde la legittimazione** dei soci a **succedere** alla società ai fini della **prosecuzione del processo** (principio chiaro e già affermato dalle sentenze [Cass. n. 9094/2017](#) e [Cass. n. 15035/2017](#), richiamate dalla sentenza in commento) che non è subordinato alle attribuzioni ricevute dai soci, con il regime patrimoniale del socio stesso: infatti, **i soci non possono sostituirsi in tutto e per tutto alla società nella responsabilità verso i terzi.**

Peraltro, oltre che dal punto di vista giuridico, la posizione espressa dalla Cassazione risulta deficitaria anche sotto il piano logico: ma che senso avrebbe attribuire ai soci una **responsabilità illimitata** per i debiti, **dopo l'estinzione**, quando **prima dell'estinzione** essi erano **indenni da responsabilità**, visto che l'unico soggetto che poteva essere chiamato a rispondere per i debiti sociali è la società stessa, nel limite del proprio patrimonio?

Giova peraltro segnalare come ai **fini fiscali** (i debiti contestati nell'ambito del giudizio che ha portato alla sentenza sono appunto tributari) vi sia una disposizione specifica che regola la **responsabilità dei soci dopo l'estinzione della società.**

Si tratta **dell'articolo 36, comma 3, D.P.R. 602/1973**: “*I soci o associati, che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi d'imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o hanno avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, sono responsabili del **pagamento delle imposte** dovute dai soggetti di cui al primo comma **nei limiti del valore dei beni stessi**, salvo le **maggiori responsabilità stabilite dal codice civile.** Il valore del denaro e dei beni sociali ricevuti in assegnazione si presume **proporzionalmente equivalente alla quota di capitale** detenuta dal socio od associato, salva la prova contraria.*”

Se i soci avessero **illimitata responsabilità** per i debiti sociali, che senso avrebbe una previsione che regola i limiti entro i quali i soci devono rispondere dei **debiti sociali**?

In considerazione delle richiamate **norme di legge**, la speranza è quindi quella che la sentenza in commento resti una **pronuncia isolata**.



**MASTER<sup>®</sup>  
BREVE 20<sup>^</sup>**

Direzione Scientifica: **Sergio Pellegrino, Giovanni Valcarenghi e Paolo Meneghetti**



## ENTI NON COMMERCIALI

---

### ***Associazioni e personale responsabilità del legale rappresentante***

di Guido Martinelli, Marilisa Rogolino

La **Corte di Cassazione**, con l'[ordinanza n. 4478 del 23.02.2018](#), è tornata sul tema della **responsabilità personale**, ex [articolo 38 cod. civ.](#), del **legale rappresentante** di una **associazione non riconosciuta** a fronte di un **accertamento fiscale**.

Nel merito, il Giudicante di secondo grado aveva rigettato l'appello dell'**Agenzia delle Entrate** che aveva impugnato la sentenza del primo Giudice. Questi aveva accolto il **ricorso** del contribuente avverso un **avviso di accertamento** emesso nei suoi confronti, ex [articolo 38 cod. civ.](#), in quanto **legale rappresentante** di una associazione, nella sua qualità di obbligato solidale, in relazione a maggiori ricavi accertati a carico della associazione per un periodo di imposta.

**Nessuna responsabilità** era stata quindi ravvisata in capo al legale rappresentante, in quanto **si era insediato nella carica in periodo successivo all'anno di imposta accertato**.

In tal caso, riteneva il Giudice di appello, era inapplicabile l'[articolo 38 cod. civ.](#) in quanto il contribuente si era limitato "a **sottoscrivere la dichiarazione dei redditi formati su risultanze contabili immodificabili**".

Avverso la sentenza l'Agenzia delle Entrate proponeva **ricorso per cassazione**.

Deduceva la violazione e falsa applicazione dell'[articolo 38 cod. civ.](#) sostenendo che la titolarità formale della carica rappresentativa dell'associazione era sufficiente per ritenere il legale rappresentante obbligato in solido con l'associazione rappresentata.

La Corte richiamava plurime pronunce del Giudice di legittimità che, in materia di **responsabilità del legale rappresentante di associazione non riconosciuta**, avevano riconosciuto il principio secondo cui "la *responsabilità personale e solidale ex **articolo 38 cod. civ.** di colui che **agisce in nome e per conto dell'associazione** trascende la posizione assunta astrattamente dal soggetto nell'ambito della compagine sociale ricollegandosi ad una **concreta ingerenza dell'attività dell'ente** determinante la creazione di rapporti obbligatori e tale da far ritenere il soggetto coobbligato in solido con l'associazione per le obbligazioni da questa assunte*".

*La **responsabilità personale** di colui che ha **agito in nome e per conto dell'associazione** non riconosciuta si riferisce anche ai rapporti extra negoziali e consegue per i debiti di imposta che sorgono ex lege* "

È noto che **chi invoca la responsabilità** solidale in relazione a violazioni fiscali ha **l'onere di provare il diretto coinvolgimento del rappresentante nelle irregolarità fiscali** contestate, non essendo sufficiente la sola prova della carica rivestita all'interno dell'ente.

Secondo il giudizio della Corte **da tale orientamento non è ricavabile il convincimento** che, *“in ipotesi di avvicendamento nella carica sociale di associazione non riconosciuta, il rappresentante legale subentrante possa andare esente, ai fini fiscali, da responsabilità solidale con l'associazione semplicemente adducendo la mancata ingerenza nella concreta gestione dell'ente e ciò considerato il principio di autonomia del diritto tributario rispetto al diritto civile e della fonte legale dell'obbligazione tributaria”*.

Osservava la Corte che la tesi non tiene conto dei **poteri che in materia tributaria sono attribuiti al rappresentante fiscale** che *“non solo è tenuto a redigere e presentare una dichiarazione reddituale fedele, ovvero indicando esattamente i ricavi conseguiti e le spese sopportate dall'associazione che rappresenta, non andando esente da eventuale responsabilità sanzionatoria, ma anche ad operare, se del caso, le necessarie rettifiche provvedendo, dopo la presentazione, all'emenda delle dichiarazioni fiscali presentate con dati inesatti”*.

**Ciò che rileva**, proseguiva la Corte *“ai fini dell'accertamento della responsabilità personale e solidale del legale rappresentante dell'associazione non riconosciuta con quest'ultima in materia tributaria è, non solo l'ingerenza di tale soggetto nell'attività dell'ente che rappresenta, ma anche il corretto adempimento degli obblighi tributari sul medesimo incombenti, dovendosi in concreto accertare se il rappresentante, pur non essendosi ingerito nell'attività negoziale dell'ente, abbia comunque provveduto all'espletamento di tutte le verifiche necessarie per il corretto adempimento degli obblighi tributari solo in tal caso potendo andare immune da corresponsabilità”*.

Il Giudice di appello, proseguiva il collegio, aveva errato nel ritenere l'**irrilevanza della firma** della dichiarazione dei redditi riferiti all'anno precedente a quello della sua investitura *“sull'erroneo presupposto della immodificabilità delle risultanze contabili”*.

Se è pur vero che la verifica del presupposto di imposta e quindi l'insorgenza dell'obbligazione tributaria è collocato in epoca precedente alla intervenuta successione nella carica è altrettanto vero che al suo verificarsi è correlato l'**obbligo di presentazione della dichiarazione**, obbligo “differito” all'anno successivo rispetto a quello di percezione del reddito.

**La rappresentazione contenuta nella dichiarazione infedele ha efficacia nei confronti di colui che l'ha effettuata.** L'attività del **subentrante** che sottoscrive la *“dichiarazione dei redditi dell'anno precedente all'insediamento”* riguarderebbe sì l'esistenza di una obbligazione tributaria attuale ovvero persistente, sorta in epoca precedente all'intervenuta successione nella carica, ma è in esecuzione di un obbligo in capo al contribuente che, con la **presentazione della dichiarazione**, porta a conoscenza del Fisco la realizzazione del presupposto, procede all'autoliquidazione ed al pagamento.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

# **I NUOVI ADEMPIMENTI E LE NUOVE REGOLE PER LO SPORT ITALIANO**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## DICHIARAZIONI

---

### ***Inaccertabilità da studi per le imprese ex minime o forfettarie dal 2017***

di **Alessandro Bonuzzi**

Nei confronti dei **soggetti esercenti attività d'impresa**, cui si applicano gli studi di settore, per il periodo d'imposta in cui **cessa** di avere applicazione il regime dei contribuenti **minimi** o il regime dei contribuenti **forfettari**, i **risultati** derivanti dall'**applicazione degli studi di settore non possono essere utilizzati per l'azione di accertamento** (ex [articolo 5, comma 2-bis, D.M. 11.02.2008](#)). Rientrano, quindi, nel beneficio coloro che sono **fuoriusciti** dal regime dei minimi o dal regime forfettario dal **2017**.

Sotto il profilo dichiarativo, le imprese che si sono avvalse di uno dei due regime agevolati nel corso del 2016, e hanno **cessato** di avvalersene nel periodo d'imposta **2017**, devono indicare il **codice 12** nella colonna 2 "**Studi di settore: cause di esclusione**" del rigo RF1 o RG1 del modello Redditi 2018. Inoltre, il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli **studi di settore deve** comunque essere **compilato**.

Invece, le imprese che si sono avvalse del regime dei minimi o del regime forfettario nel **2015** e/o in **anni precedenti** e che nel **2016** e nel **2017** hanno adottato il **regime ordinario** devono limitarsi a barrare la casella del **rigo F40** del **modello** per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli **studi di settore** relativo al 2017. Quindi, ad esempio, deve barrare la casella del modello il contribuente che per il periodo di imposta **2015** ha applicato il **regime fiscale di vantaggio** per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e, dal periodo di imposta **2016**, ha applicato il regime **ordinario**. Va evidenziato che la barratura del rigo F40 **non** determina il **beneficio** della **non accertabilità** sulla base delle risultanze degli studi di settore.

Per i **lavoratori autonomi** che in passato hanno applicato il regime dei minimi o il regime forfettario, e poi hanno cessato di avvalersene, divenendo ordinari, **non** scatta, a differenza dei piccoli imprenditori, l'**esclusione** dagli studi di settore ai fini accertativi con riferimento al periodo d'imposta di fuoriuscita. Il **codice 12**, infatti, **non interessa le attività professionali**.

I professionisti **ex minimi** e **forfettari** devono barrare la casella del **rigo G23**, speculare al rigo F40, già dal **modello** per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli **studi di settore** relativo al periodo d'imposta di **fuoriuscita**. Sicché, ad esempio, deve barrare la casella il contribuente che per il periodo d'imposta **2016** ha applicato il regime **forfettario** e, dal periodo d'imposta **2017**, ha applicato il regime **ordinario**.

## Modello Redditi PF 2018 – Anno 2017

**Imprese ex minime o forfettarie**

**Professionisti ex minimi o forfettari**

**Fuoriuscita dal 2016 oFuoriuscita dal 2017  
anno precedente**

**Fuoriuscito dal 2017 o anno precedente**

Rigo F40 modello SDS Codice 12 rigoRigo G23 modello SDS

RF1/RG1 modello

Redditi

Accertabilità

Non accertabilità

Accertabilità

In chiusura, ai fini della compilazione del modello Redditi 2018 dei **contribuenti ex minimi e forfettari fuoriusciti dal 2107**, che quindi non devono compilare per l'anno 2017 il quadro LM, pare utile ricordare che è prevista un'apposita casella ove indicare l'eventuale **acconto 2017** dell'imposta sostitutiva versato con i codici tributo:

- “1793” (I° rata) e “1794” (II° rata), per il regime di vantaggio, o
- “1790” (I° rata) e “1791” (II° rata), per il regime forfettario,

e che può essere **scomputato** dall'Irpef dovuta ovvero **sommato** all'imposta a credito. Trattasi della **colonna 4** del **rigo RN38**.

Seminario di specializzazione

## LE INTEGRAZIONI E LE CORREZIONI DELLE DICHIARAZIONI FISCALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## DICHIARAZIONI

### ***Investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria in RW*** di **EVOLUTION**



I contribuenti che detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, hanno l'obbligo di compilazione del quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale. Tale quadro è utilizzato anche per la liquidazione dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE) e dell'imposta sul valore degli immobili all'estero (IVIE).

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Fiscalità internazionale", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza le peculiarità del quadro RW e del monitoraggio fiscale.

I contribuenti che detengono **investimenti all'estero** ovvero **attività estere di natura finanziaria**, hanno l'obbligo di compilazione del quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale.

A decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2013, il quadro RW è utilizzato sia per **gli obblighi di monitoraggio** fiscale che per la **liquidazione dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE)** e **dell'imposta sul valore degli immobili all'estero (IVIE)**.

I soggetti non tenuti al pagamento dell'IVIE e dell'IVAFE dovranno utilizzare i medesimi criteri di valorizzazione delle attività esclusivamente ai fini del monitoraggio fiscale.

In tale quadro dovranno essere riportate le consistenze degli investimenti e delle attività valorizzate all'inizio di ciascun periodo d'imposta ovvero al primo giorno di detenzione ("valore iniziale") e al termine dello stesso ovvero al termine del periodo di detenzione nello stesso ("valore finale"), nonché il periodo di possesso espresso in giorni.

Il controvalore in euro degli investimenti e delle attività espressi in valuta da indicare nel nuovo quadro RW va calcolato, per tutti i dati in esso riportati, sulla base del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate emanato ai fini dell'individuazione dei cambi medi

mensili.

Nell'individuazione del valore iniziale e finale delle attività finanziarie occorre fare riferimento al valore utilizzato per la determinazione della base imponibile dell'IVAFE, anche se non dovuta. Questa, a seconda del criterio adottato, è pari al:

- valore di mercato, rilevato al termine del periodo d'imposta o al termine del periodo di detenzione nel luogo in cui esse sono detenute;
- valore nominale, se le attività finanziarie non sono negoziate in mercati regolamentati;
- valore di rimborso, in mancanza del valore nominale;
- costo d'acquisto, in mancanza del valore nominale e del valore di rimborso.

Nel caso in cui siano cedute attività finanziarie appartenenti alla stessa categoria, acquistate a prezzi e in tempi diversi, per stabilire quale delle attività finanziarie è detenuta nel periodo di riferimento il metodo che deve essere utilizzato è il cosiddetto "LIFO" e, pertanto, si considerano ceduti per primi quelli acquisiti in data più recente.

Per quanto riguarda le stock option, devono essere indicati quale valore iniziale il prezzo di esercizio previsto dal piano e quale valore finale il valore corrente del sottostante al termine del periodo d'imposta.

L'indicazione del valore degli immobili situati all'estero deve essere effettuata seguendo le stesse regole utilizzate ai fini dell'IVIE, anche se non dovuta. Pertanto, il valore dell'immobile è costituito, a seconda dei criteri adottati, dal:

- costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti da cui risulta il costo complessivamente sostenuto per l'acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà;
- valore di mercato rilevabile al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui è situato l'immobile, in mancanza del costo d'acquisto o in mancanza della relativa documentazione.



**EVOLUTION Euroconference**

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,  
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,  
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >